**Schema**

**di convenzione tipo tra il Comune di Bari e l’Associazione di Volontariato per le attività di prevenzione, sorveglianza e contrasto agli incendi nel territorio di Ceglie, Carbonara, Loseto (IV Municipio) e nell’attiguo territorio di Japigia.**

**Premesso che**

* il territorio cittadino, soprattutto nelle aree periferiche, è da tempo interessato da frequenti episodi di roghi, anche di rifiuti, e che detto fenomeno ha assunto rilevanza significativa;
* l’Amministrazione Comunale, al fine di assicurare un contrasto immediato e un’attività di prevenzione rispetto ai fenomeni descritti, oltre che costituire un deterrente per l’abbandono e lo smaltimento irregolare dei rifiuti, e conseguire una riduzione delle emissioni maleodoranti provocate dalla combustione intenzionale dei rifiuti stessi, ha necessità di eseguire una serie di azioni coordinate e integrate volte a porre in essere una capillare attività di monitoraggio dei comportamenti dolosi;
* con Delibera di Giunta n.553 del 16.11.2020, sono state approvate le linee di indirizzo per una collaborazione tra il Comune di Bari e un’Associazione di volontariato e/o loro raggruppamento per le attività di prevenzione e contrasto nel territorio di Ceglie, Carbonara, Loseto (IV Municipio) e nell'attiguo territorio di Japigia;
* con Determinazione Dirigenziale n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stato approvato l’avviso pubblico per l’affidamento attività di prevenzione, sorveglianza e contrasto agli incendi nel territorio di Ceglie, Carbonara, Loseto (IV Municipio) e nell’attiguo territorio di Japigia, al cui esito è risultata affidataria del servizio l’Associazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* la suddetta Associazione affidataria risulta in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti;

**Visti**

* la *Legge 241/90* e s.m.i.;
* il *D.Lgs 3 luglio 2017 n.117* e s.m.i*.*;
* la *Legge Regionale n. 37/2011* e s.m.i. - Art 13, comma 3 e 4;

L’anno \_\_\_\_ addì \_\_\_\_ del mese di\_\_\_\_\_

**tra**

Il Comune di Bari (C.F. 80015010723), in questo atto rappresentato dal Dirigente della Ripartizione Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, CF:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che agisce in nome e per conto e nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione che in questo atto rappresenta

**e**

Il Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di Presidente/Legale rappresentante dell’Associazione/capofila del Raggruppamento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di seguito denominato “Associazione”

**si conviene e stipula quanto segue:**

*Art. 1*

**(Premesse)**

Le premesse e gli atti e le norme ivi richiamate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

*Art. 2*

**(Durata della convenzione)**

Le attività oggetto della presente convenzione avranno inizio dalla data della sua sottoscrizione per un periodo di DUE ANNI, salvo eventuale rinnovo per un ulteriore anno, previo accordo scritto tra le parti.

*Art. 3*

**(Attivita’)**

Le attività di cui alla presente convenzione consistono nel **presidio continuativo del territorio**, secondo le modalità di seguito dettagliatamente descritte.

I volontari, organizzati in squadre munite di veicoli e previsto equipaggiamento, pattugliano e sorvegliano l’intero territorio e segnalano alle Autorità competenti ogni situazione rilevata ed in particolare:

* in caso di avvistamento di incendio o di principio di incendio allertano immediatamente i Vigili del Fuoco (chiamando il 115) e/o i Carabinieri Specialità Forestale (al 1515) / la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) della Protezione Civile in caso di incendio boschivo, e presidiano il sito, restando in sicurezza e senza intervenire, fino all’arrivo delle squadre d’intervento;
* in caso di avvistamento di flagranza di abbandono di rifiuti allertano immediatamente la Polizia Locale (al 080/5491331), senza intervenire, ed attendono istruzioni dal Corpo stesso;
* ulteriori segnalazioni, successivamente meglio specificate, saranno trasmesse a mezzo PEC alla Ripartizione Tutela Ambiente Sanità e Igiene, all’indirizzo *ambienteigienesanita.comunebari@pec.rupar.puglia.it*, che interesserà, ove valutato, la P.L. per coordinare un eventuale sopralluogo diretto all’accertamento congiunto dello stato dei luoghi, secondo le modalità concordate con la stessa.

Le *ulteriori* segnalazioni potranno riguardare:

* le inottemperanze alla Legge Regionale Puglia n.38 del 12/12/2016 “*Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia*”, ai conseguenti Decreti del Presidente della Giunta Regionale (per il 2020 al D.P.G.R. n.213 del 27/04/2020 avente ad oggetto “*Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l’anno 2020, ai sensi della L.R.353/2000, della L.R. n.38/2016 e della L.R. n.53/2019*”) e alle relative Ordinanze comunali (all’Ordinanza 2020/01148 ad oggetto “*Ordinanza 2020 incendi boschivi*”), ai sensi delle quali vige l’obbligo, tra l’altro, per i «*proprietari […] di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, di bonificare i cigli stradali prospicienti le aree di cui sono responsabili mediante rasatura, bruciatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie; […] di eseguire […] le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante regolare pulizia periodica dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, nonché di provvedere alla regolare e periodica pulizia e manutenzione dei suoli stessi; […] divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, della vegetazione […] residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di grave pericolosità di incendio […]*»;
* le inottemperanze all’art.192 (Divieto di abbandono) del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., per il quale «*L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati […] È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee […] chiunque viola i divieti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. […]*».

Le segnalazioni dovranno essere corredate di una relazione esplicativa dello stato dei luoghi nella quale siano indicate almeno:

* l’oggetto della segnalazione, con indicazione del tipo di inottemperanza;
* la data e l’ora del sopralluogo/ritrovamento/avvistamento;
* la posizione del luogo segnalato, attraverso indicazione delle coordinate geografiche nel formato Latitudine e Longitudine espressi in gradi sessadecimali (41.000000 °N, 16.000000 °E) nel riferimento GPS-WGS84;
* altre indicazioni utili al raggiungimento del sito, quali p.e. le strade e/o le vicinali percorse o altri validi punti di riferimento;
* la natura del sito (suolo privato, strada pubblica etc.) e le condizioni al contorno (area recintata, accessibile, in apparente stato di abbandono etc.);
* descrizione della problematica rilevata;
	+ in caso di inottemperanze alla L.R. 38/2016 una stima dell’estensione del suolo;
	+ in caso di abbandono di rifiuti, una stima dell’estensione del sito, indicazione della tipologia del rifiuto ritrovato (rifiuti eterogenei - amianto - rifiuto urbano indifferenziato - RAEE - liquidi o fanghi - inerti e rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione - pneumatici auto - materiali plastici - mobili o scarti di lavorazione del legno etc.), il tipo di accatastamento (sparso - disordinato - organizzato), una stima dei quantitativi (per indicarne la rilevanza/significatività), precisando l’eventuale sospetto di presenza di rifiuti potenzialmente pericolosi. Può risultare utile segnalare anche se l’abbandono appare recente o passato e se si percepisce la reiterazione dell’abbandono nel tempo;
* il tutto correlato da materiale fotografico a comprava di quanto segnalato;
* ogni altro elemento utile all’individuazione del sito, del trasgressore/proprietario e al corretto inquadramento della problematica.

*Art. 4*

**(Modalità di svolgimento)**

L’Associazione dovrà coordinare le attività in oggetto con l’Amministrazione comunale per il tramite della *Ripartizione Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene* e la *Ripartizione Polizia Municipale e Protezione Civile*.

Il personale svolgerà le attività esclusivamente in squadre, quantomeno in coppia.

Le attività di pattugliamento dovranno essere eseguite prevalentemente nelle ore diurne.

L’Associazione garantisce in genere un pattugliamento costituito da \_\_\_\_ squadre (almeno 2) attive sull’intero territorio; mentre nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre un pattugliamento costituito da \_\_\_\_ squadre (almeno 3) attive sull’intero territorio.

Al fine di garantire il presidio dell’intero territorio durante tutto il periodo della convenzione, in modo da esprimere un **costante e diffuso presidio** del territorio e rappresentare un miglior deterrente all’abbandono dei rifiuti, le squadre impegnate nelle attività dovranno dispiegarsi **senza sovrapposizione spaziale** delle zone da pattugliare.

Con cadenza trimestrale l’Associazione dovrà fornire *report* delle attività svolte, nel quale si riassumono le segnalazioni - raggruppate per tipologia - e dal quale si evincano le forze messe in campo in termini di squadre attivate, veicoli utilizzati e territorio coperto dalle attività, anche mediante tracciati GPS.

L’Associazione s’impegna a comunicare immediatamente alla Ripartizione Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene le interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento dei compiti.

*Art. 5*

**(Personale, mezzi ed attrezzature)**

Il personale complessivamente impegnato a rotazione nelle attività, in numero di \_\_\_\_\_ (almeno 12) volontari come da domanda di partecipazione, dovrà essere maggiorenne, debitamente formato e in possesso delle cognizioni tecniche e operative necessarie allo svolgimento del servizio.

In particolare tutti i volontari saranno in possesso della idoneità fisica all’attività richiesta e saranno dotati delle attrezzature personali di protezione (DPI) omologate, idonee e rispondenti alle vigenti norme di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché dei Dispositivi di Protezione Individuale omologati ed idonei al contenimento e contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (responsabile della sindrome COVID-19).

I conducenti dei veicoli utilizzati dovranno possedere l’abilitazione alla guida del veicolo stesso.

Tutti i volontari devono essere bene a conoscenza delle attività qui richieste (art.3), della normativa di settore e devono ben conoscere il territorio; all’uopo sarà cura dell’Associazione munirsi di mappe del territorio interessato con l’indicazione della viabilità percorribile con i mezzi a disposizione.

L’Associazione mette a disposizione \_\_\_\_ veicoli di servizio (almeno 3) - di cui \_\_\_ “ecologici” come da domanda di partecipazione - con livree associative e/o comunque veicoli in uso/comodato alla stessa, tutti equipaggiati con **GPS**, **fotocamera**, telefono **cellulare** e cassetta di **primo soccorso**.

I veicoli messi a disposizione devono essere conformi alle vigenti norme di legge.

Tutti i volontari devono ben conoscere i veicoli e l’equipaggiamento messo a loro disposizione e ne devono padroneggiare il funzionamento.

L’Associazione si impegna a mantenere attiva l’utenza telefonica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ad essa associata per l’intera durata della convenzione, alla quale fare riferimento diretto ed immediato.

L’Associazione si impegna, nel periodo convenzionato, a mantenere costante ed inalterato il numero dei volontari e delle attrezzature messe a disposizione, comunicando ogni eventuale variazione.

L’Associazione si impegna a comunicare immediatamente alla Ripartizione Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene la necessità di eventuali sostituzioni degli operatori e/o veicoli.

*Art. 6*

**(Assicurazione e responsabilità)**

L’Associazione garantisce che tutti i volontari inseriti nelle attività saranno coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall’art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.

L’Associazione garantisce, inoltre, che tutti i veicoli di servizio messi a disposizione saranno provvisti delle opportune coperture assicurative.

L’Associazione, durante lo svolgimento delle attività, garantisce il rispetto della normativa vigente circa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’onere economico assicurativo del personale, dei veicoli impiegati nonché quello per la loro manutenzione e gestione, è a completo ed esclusivo carico dell’Associazione.

L’Associazione è, in ogni caso, direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare al territorio ed ai terzi nell’espletamento delle attività, anche in relazione all’operato e alla condotta di persone a diverso titolo coinvolte.

Il Comune è esonerato da qualsivoglia responsabilità per fatti o danni al territorio e a persone e/o cose, inclusi i terzi, connessi all’attività svolta dall’Associazione.

Si solleva da qualsivoglia responsabilità l’Amministrazione, per l’uso dei predetti veicoli di servizio.

Le attività svolte dal personale dell’Associazione non danno luogo a costituzione di rapporto di lavoro.

*Art. 7*

**(Costi, spese, imposte e rimborsi)**

Si richiamano i contenuti dell’*art. 56 comma 2 del D.Lgs.117/2017*, riportante: «*Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate*».

Il Comune si impegna a concedere all’Associazione, a titolo di rimborso spese, un contributo per un **importo massimo** di **€ 18.000,00/annui** per la copertura dell’**80%** delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività in questione, previa presentazione di idonea e comprovante rendicontazione. L’importo è omnicomprensivo sia degli oneri necessari per la stipula delle assicurazioni, sia di quelli per la produzione delle certificazioni sanitarie, nonché delle eventuali spese di gestione.

In particolare le spese documentate potranno anche riguardare l’utilizzo degli automezzi dell’Associazione, di cui al precedente **art.5**, previa presentazione di apposita documentazione fiscale giustificativa. Le spese oggetto del rimborso possono essere qui di seguito riassunte in:

* Costo movimento mezzi (di cui al capo precedente);
* Rimborso delle spese sostenute anche direttamente dai volontari per l’acquisto di generi alimentari, fino a 150,00€/mese per ciascun volontario, ai sensi dell’art.17 comma 4 del Codice Terzo Settore;
* Spese per la formazione del personale volontario e per la certificazione sanitaria dello stesso;
* Spese di cancelleria, per la stampa delle foto, etc.;
* Spese per l’eventuale costituzione del raggruppamento/ATS;
* Spese generali di funzionamento ed organizzazione, nel limite massimo del 10% delle spese rimborsate.

Le suddette somme, a titolo esclusivo di rimborso spese, verranno erogate con **8 rate trimestrali posticipate**, di massimo **€ 6.000,00** relativamente ai trimestri maggio-giugno-luglio e agosto-settembre-ottobre e di massimo **€ 3.000,00** nei trimestri novembre-dicembre-gennaio e febbraio-marzo-aprile. Le rate saranno erogate entro 60 giorni dalla data di deposito da parte dell’Associazione del rendiconto delle spese sostenute nel trimestre precedente, corredato del *report* trimestrale di cui all’**art.4** e d’idonea **documentazione fiscale comprovante** **le spese sostenute esclusivamente nel trimestre rendicontato.** L’80% delle spese rendicontate sarà riconosciuto comunque entro il tetto massimo di € 6.000,00 relativamente ai trimestri maggio-giugno-luglio e agosto-settembre-ottobre e di massimo € 3.000,00 nei trimestri novembre-dicembre-gennaio e febbraio-marzo-aprile, **rimanendo a carico dell’associazione ogni spesa eccedente detti limiti.** I suddetti limiti di rendicontazione trimestrale saranno rideterminati in relazione alla data del reale avvio delle attività.

Le somme a titolo di rimborso spese andranno versati su c/c dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche, Iban:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ intestato all’Associazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Sono a carico dell’Associazione le spese per la stipula del presente Convenzione.

*Art. 8*

**(Risoluzione del contratto)**

II Comune ha diritto di risolvere, a mezzo raccomandata a/r, la presente convenzione nel caso di mancato rispetto da parte dell’Associazione di quanto convenuto ed in particolare per:

1) grave inadempimento dell’Associazione in merito alle attività di cui alla presente nonché alle norme che disciplinano il volontariato;

2) inadempimenti relativi al rispetto della normativa vigente sulla sicurezza degli operatori/volontari;

3) perdita dei requisiti.

In caso di risoluzione l’Associazione non avrà nulla a che pretendere se non il rimborso delle spese per le attività sino a quel momento prestate, purché rese correttamente, secondo quanto stabilito nella presente convenzione, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese.

Eventuali dichiarazioni mendaci e/o inadempienze operative rispetto alle pattuizioni riportate nella presente convenzione, costituiscono motivo di risoluzione della stessa e condizione ostativa per l’erogazione del contributo, oltre che per la sottoscrizione di ulteriori convenzioni nel biennio a far data dalla scadenza della presente convenzione.

*Art. 9*

**(Foro esclusivo)**

Le parti convengono che eventuali controversie relative alla gestione e/o interpretazione del presente atto siano deferite in via esclusiva al Foro di Bari.

*Art. 10*

**(Trattamento dei dati personali e privacy)**

I dati contenuti nel presente atto saranno trattati esclusivamente nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti, per l'assolvimento dei relativi obblighi ai sensi del GDPR n.679/2016 "*Regolamento Europeo su i trattamenti dei dati personali*"

Le parti sono tenute al rispetto della normativa in materia di privacy e trattamento dati. Si rinvia, inoltre, a quanto previsto all’art.6 dell’Avviso pubblico.

*Art. 11*

**(Norme finali)**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda alle norme del codice civile e a quelle norme previste in leggi e disposizioni speciali vigenti ed applicabili al caso.

Il presente atto è stipulato in forma digitale ed è composto di numero \_\_\_ fogli che le Parti hanno letto, confermato e sottoscrivono in segno di completa ed espressa accettazione, senza alcuna riserva o eccezione di sorta.

Letto, confermato e sottoscritto

Data della firma digitale

Il Soggetto (Associazione/Raggruppamento) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per il Comune di Bari il Dott. Ing. Vito Nitti

Il Soggetto prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente gli articoli 6 e 7.

Data della firma digitale

Il Soggetto (Associazione/Raggruppamento) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.10/2002, del T.U. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e a firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.*